

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL D'ARDA FIUME PO

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 4160/15.

Castelvetro P.no, lì 21/10/2015

OGGETTO: D.P.R. N. 160/2010 – PROCEDIMENTO ABILITATIVO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI
UBICAZIONE ATTIVITA': Comune di CORTEMAGGIORE (PC), Via Bandirali – Loc. San Martino in Olza n. 4
IMPRESA TITOLARE: DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.N.C.
Rif. Pratica: SUAP n. 238/2015

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO

(D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la domanda dell'impresa DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.N.C. (cod. fisc. 01370860338), con sede legale in Cortemaggiore (PC), via Bandirali n. 4, presentata in data 13/03/2015, prot. n. 317, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, relativamente all'attività di recupero rifiuti speciali, svolta nello stabilimento sito nel Comune di Cortemaggiore in via Bandirali n. 4;

Vista l'integrazione della documentazione presentata in data 29.06.2015, prot. n. 2075 e in data 28.08.2015, prot. n. 3075;

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”* che disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Preso atto che la Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del DPR n. 59/2013 è stata individuata quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010 n. 160;

Considerato che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente ed Energia dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza n. **1862** del **13/10/2015** con la quale l'Ente medesimo dispone di adottare,

ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di recupero di rifiuti speciali;

Dato atto che, sulla base della determinazione dirigenziale sopra indicata, il presente provvedimento unico conclusivo del procedimento comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene gli aspetti relativi all'impatto acustico;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po", costituita tra i Comuni di Besenzone, Castelvetro Piacentino, Caorso, Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull'Arda;

Visti i seguenti atti:

- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po" n. 2 del 31 marzo 2014, con la quale è avvenuto il recepimento in capo all'Ente medesimo del conferimento, tra le altre, della funzione/servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 11 del 16 dicembre 2014, con la quale sono state individuate le posizioni organizzative dell'Ente medesimo;
- il Decreto n. 11 del 19 gennaio 2015 con il quale il Presidente dell'Unione ha disposto il conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del settore SUAP e Attività Produttive dell'Unione;

ASSUME

(ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

del procedimento unico di seguito riportato, sulla scorta dei consensi di cui in premessa.

E' rilasciata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti speciali, nello stabilimento ubicato nel Comune di Cortemaggiore (PC), via Bandirali n. 4, richiesta dall'impresa DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.N.C. (cod. fisc. 01370860338), con sede legale in Cortemaggiore (PC), via Bandirali n. 4, secondo le caratteristiche risultanti dagli elaborati e dalla documentazione allegati alla domanda descritta in premessa e, comunque, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente provvedimento e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Al presente provvedimento è allegato, per costituirne parte integrante e sostanziale, copia del seguente atto:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente ed Energia dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza n.1862 del 13/10/2015 – **(Allegato 1)**.

Il titolare del presente provvedimento è responsabile di ogni eventuale inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'Amministrazione e delle modalità fissate nel presente atto.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi e impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi.

DISPONE

- l'immediato invio in modalità telematica dell'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento al soggetto richiedente, comunicando contestualmente gli adempimenti necessari per il ritiro del provvedimento stesso;
- la consegna del presente provvedimento al soggetto richiedente all'atto di presentazione di quanto richiesto con l'avviso di avvenuto rilascio;
- la trasmissione in modalità telematica di copia del presente provvedimento all'Autorità Competente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche per l'assolvimento delle attività di controllo.

- sottoscritto con firma digitale -

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Arch. Alessandro Amici





PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato 1

al Provvedimento conclusivo del
Procedimento n. SUAP 238/2015

Servizio Ambiente

DETERMINAZIONE

Proposta n. SRAMBIEN 2107/2015

Determ. n. 1862 del 13/10/2015

Oggetto: D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SNC DI DEVOTI FABRIZIO E FABIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI SVOLTA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), LOC. SAN MARTINO IN OLZA, VIA BANDIRALI N. 4.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 13.3.2013 n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*);

PRESO ATTO che la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.n.c. di Devoti Fabrizio e Fabio - pervenuta a questa Amministrazione tramite PEC del 2/4/2015, prot. n. 624 (prot. prov.le n. 23099 in data 03/04/2015) dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) - per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi in Comune di Cortemaggiore, loc. San Martino in Olza, Via Bandirali n. 4. In particolare, l'AUA è stata richiesta per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene gli aspetti relativi all'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree adibite allo stoccaggio di rifiuti (carta e plastica, rottami ferrosi e non) vengono convogliate in un disoleatore/dissabbiatore e successivamen-

te in un sistema di trattamento chimico-fisico costituito da una vasca di equalizzazione, un depuratore (reattore e decantatore), un pozzetto di prelievo campioni;

- il pozzetto di prelievo fiscale è indicato con la dicitura *“Pozzetto prelievo campioni”* nella TAVOLA N. 1 aggiornata al 27/01/2006 allegata alla nota 07.02.2006 (acquisita agli atti in data 07/02/2006 con prot. n° 11869) trasmessa dalla Ditta DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA DI DEVOTI FABRIZIO E FABIO SNC, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'originaria autorizzazione allo scarico;
- lo scarico in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra:
 - recapita nel corpo idrico superficiale “canale privato” confluyente nel canale consortile San Martino 1 (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
 - è classificato come scarico di acque reflue di dilavamento;
- lo scarico di acque reflue di dilavamento era già stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza, da ultimo, con atto D.D. n. 560 del 25/03/2014;
- la ditta DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA snc risulta iscritta al n. 80/B del “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti”. Rispetto all'iscrizione citata la Ditta ha chiesto con la presente istanza di AUA, l'inserimento nell'autorizzazione dei rifiuti di cui ai codici CER 160106, 160214, 160216, 170203;
- con nota PEC del 08/07/2015 - prot. n. 2256 (assunta al prot. prov.le n. 44058 in data 09/07/2015) l'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po ha trasmesso le integrazioni del 26/06/2015 fatte pervenire dalla ditta DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.n.c. di Devoti Fabrizio e Fabio (Studio di Compatibilità Idraulica e precisazioni relative alla matrice scarichi);
- con nota PEC del 28/08/2015 - prot. n. 3077 (assunta al prot. prov.le n. 53860 in pari data) l'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po ha trasmesso la lettera del 25/08/2015 inviata dalla ditta DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.n.c. di Devoti Fabrizio e Fabio con la quale si è manifestata l'intenzione di rinunciare all'inserimento del rifiuto di cui al codice CER 160106 tra quelli oggetto di integrazione nell'originaria istanza di AUA;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota 16/09/2015, prot. n. 7716 (inoltrata tramite PEC del 21/09/2015 assunta al prot. prov.le n. 57138 in pari data) con la quale il Comune di Cortemaggiore ha comunicato *“che NULLA OSTA a livello urbanistico al rilascio dell'autorizzazione richiesta”*;
- nota 14/08/2015, prot. n. 8769 (assunta al prot. prov.le n. 52165 il 17/08/2015) con la quale il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo scarico di acque reflue di dilavamento;
- nota PEC prot. n. PGPC 6427/2015 del 10/09/2015 (prot. prov.le n. 55620 di pari data) con cui la Sezione Prov.le dell'arpa di Piacenza ha ritenuto che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione AUA relativamente alla matrice rifiuti e scarichi;
- nota PEC del 2/10/2015 prot. n. 8180 (prot. prov.le n. 59428 in data 2/10/2015) con la quale il Comune di Cortemaggiore ha comunicato che *“relativamente alla matrice rumore, vista la zona in cui è ubicato l'impianto e le risultanze della documentazione prodotta dalla Ditta, si conferma il parere favorevole al rilascio dell'AUA”*;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria svolta e sulla base dei suddetti pareri, che sussistono i necessari presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata Ditta con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene gli aspetti relativi all'impatto acustico;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- il D.P.R. 7.9.2010 n. 160 (*“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”*)
- il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (*“Norme in materia ambientale”*) recante tra l’altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- la L. 26/10/1995 n. 447 (*“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*);
- il D.M. 05/02/1998 (*“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ...”*);
- la L.R. 1.6.2006 n. 5 che all’art. 5 ha attribuito tra l’altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali);
- la delibera n. 98 del 22/11/2004 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti e la connessa variante al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L. 7/4/2014 n. 56 *“Disposizione sulla città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, art. 1 comma 89;

DATO ATTO che:

- il vigente *“Organigramma funzionale”* individua tra l’altro le funzioni di competenza del Servizio Ambiente, tra le quali rientra l’attività per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- con Decreto Presidenziale del 31/8/2015 n. 16 è stato disposto il conferimento alla sottoscritta dell’incarico di direzione del predetto Servizio con le relative funzioni e responsabilità;
- la responsabile del presente procedimento amministrativo è la sottoscritta dirigente del Servizio Ambiente che è stata autorizzata, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione, ad assumere gli atti necessari al perseguimento delle attività e degli obiettivi affidati dalla Giunta;

Visti:

- lo Statuto dell’Ente;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- la legge 7/8/1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni;
- il vigente Regolamento di Organizzazione;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare – ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo svolgimento dell’attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi svolta dalla **DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.n.c. di Devoti Fabrizio e Fabio** (C.F. 01370860338) nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC), loc. San Martino in Olza, Via Bandirali n. 4 (che è anche sede legale). La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l’attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i.;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene gli aspetti relativi all’impatto acustico;
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue di dilavamento** avente recapito nel corpo idrico superficiale *“canale privato”* confluyente nel canale consortile San Martino 1, le seguenti prescrizioni:
 - a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui

alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- b) tutti i pozzetti di ispezione, compreso il pozzetto di prelievo fiscale, dovranno essere in ogni momento accessibili; in particolare il pozzetto di prelievo fiscale dovrà consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue di dilavamento da parte dell'Autorità competente;
- c) la serranda sigillata dalla Sezione ARPA di Piacenza e posta nel pozzetto a monte dell'impianto di trattamento potrà essere rimossa solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche previa comunicazione (tramite fax, PEC o raccomandata RR) all'ARPA ed alla Provincia;
- d) venga previsto un controllo periodico (almeno una volta all'anno) alle condotte fognarie dello stabilimento e per la verifica del corretto funzionamento del disoleatore/dissabbiatore del sistema di trattamento chimico - fisico;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti gli impianti di trattamento, prevedendone la pulizia e controlli periodici (almeno una volta all'anno) che ne attestino l'efficienza; con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e delle morchie oleose dal disoleatore/dissabbiatore e dal sistema di trattamento chimico - fisico al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime o la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi del disoleatore/dissabbiatore, del sistema di trattamento chimico - fisico o alle condotte fognarie aziendali, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) alla Provincia all'ARPA, all'AUSL ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata, a questa Amministrazione, ogni eventuale modifica delle modalità dello scarico o ai sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. **di impartire** per quanto attiene l'attività di **recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 200101, 150105, 150106), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 400 t./anno;

2.1 – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (CER 170202), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 5 t./anno;

3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 170405, 160117, 150104, 200140, 191202, 120101, 100210, 100299, 120199), stoccaggio istantaneo 271 t. – stoccaggio annuo 6030 t./anno;

3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 120103,), stoccaggio istantaneo 60 t. – stoccaggio annuo 300 t./anno;

5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 20 t./anno;

5.16 – apparecchi elettrici, elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 200136, 160214, 160216), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 125 t./anno;

6.1 – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102, 200139, 020104, 170203), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

6.2 – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 120105), stoccaggio

istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 90 t./anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 170201, 200138, 150103), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 450 t./anno;

10.2 – pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (CER 160103), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 20 t./anno;

- b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva (R13) è di **466** t. e con il limite massimo di **7540** t./anno, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;
- c) l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05.02.1998;
- d) l'attività di recupero (R4) esercitata sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 non potrà superare le **2017** t./anno (punto 3.1 – 2002 t./anno e punto 3.2 – 15 t./anno), a meno di sottoposizione preventiva del progetto alle procedure in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nel caso di modifiche;
- e) l'attività di recupero (R4) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- f) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- g) i rifiuti dovranno essere stoccati nelle aree identificate ed individuate nella planimetria allegata all'istanza di AUA. Tali aree dovranno essere impermeabilizzate, contrassegnate con idonea cartellonistica, delimitate, ed essere ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;
- h) lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da rottame di ferro, acciaio, scarti metallici in genere ed ogni altra tipologia di materiale in grado di produrre eluati dovrà avvenire su area pavimentata idoneamente attrezzata, mentre tutte le ulteriori tipologie di rifiuti quali carta e cartone, pneumatici fuori uso andranno poste in contenitori chiusi;
- i) è vietato lo smontaggio ed il recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 5.16 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998, e durante la loro movimentazione dovrà essere usata particolare cautela al fine di mantenere integre le apparecchiature fino all'impianto autorizzato alle successive operazioni di recupero;
- j) i rifiuti di cui ai punti 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 6.2 e 10.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 - non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- k) l'attività di recupero -R4- (sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998) potrà essere esercitata da parte di codesta Ditta solo in presenza dell'apposita certificazione relativa ai rottami metallici di cui al Regolamento UE n. 333/2011 e, per quanto riguarda i rifiuti di rame, con la certificazione di cui al Regolamento UE n. 715/2013. Copia di tali certificazioni andranno trasmesse (qualora non già fatto) a questa Amministrazione ed alla Sezione prov.le dell'arpa, così come le loro successive modifiche/aggiornamenti;
- l) dovranno essere seguite scrupolosamente le procedure indicate nei manuali del sistema di gestione della qualità atte a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento UE n. 333/2011 nonché dell'art. 3 del Regolamento UE n. 715/2013, dove vengono descritte tutte le attività eseguite per determinare quando i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;

4. **di dare atto** che, rispetto alla gestione dei rifiuti:

- la ditta DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.n.c. di Devoti Fabrizio e Fabio è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n° **80/C** - classe di attività **4** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi art. 6 - comma 5 - del D.M. 05.02.1998);
- eventuali rifiuti derivanti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti in conformità a quanto

previsto per il “deposito temporaneo” di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;

- l'iscrizione nel Registro deve intendersi valida per i prossimi **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo, relativo all'AUA, da parte del SUAP;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali adempimenti di cui all'art. 188-ter del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI);

5. **di fare salvo** rispetto allo scarico delle acque:

- che i fanghi, le morchie oleose e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del disoleatore/dissabbiatore, del sistema di trattamento chimico-fisico o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel parere del 14/08/2015, prot. n° 8769, e precisamente: *“il manufatto di immissione nel colo privato con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) deve essere eventualmente adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna”*

6. **di dare altresì atto** che:

- il provvedimento conclusivo, che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) sulla base del presente atto:
 - sostituisce l'autorizzazione allo scarico rilasciata (da ultimo) dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n. 560 del 25/03/2014;
 - fa cessare l'efficacia della precedente iscrizione al “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” (n. 80/B) di cui al provvedimento provinciale 10/08/2010, prot. n. 60101;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15)** anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
- il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile non comportando impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale